

POLITECNICO DI MILANO



BENEFICI FISCALI PER AZIENDE

Crediti d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo

Il comma 236 articolo 2 della finanziaria 2010 dispone l'incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo (si passa così da 654 milioni previsti a 854 milioni per il 2010 e da 64,5 milioni a 264,5 milioni per il 2011)

La disciplina fiscale agevolativa, contenuta nella Legge n. 296/ 2006 (articolo 1, commi da 280 a 283), consiste in un credito d'imposta concesso alle imprese che sostengono costi per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Il beneficio è fissato in misura pari al 10% della spesa sostenuta ovvero al 40% della stessa qualora sia riferita a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca e non può, in ogni caso, essere commisurato ad un costo superiore a 50 milioni annui.

Il legislatore ha tuttavia rinviato ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di utilizzo delle nuove risorse, nonché l'individuazione della tipologia di investimento in ricerca e sviluppo che si intende agevolare. E' rimandato ad un provvedimento del Ministero dell'Economia anche l'individuazione delle le modalità di presentazione della domanda al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del credito medesimo. **I provvedimenti sopra indicati non sono stati ancora emanati.**

Liberalità alle Università e alla Ricerca

In merito a liberalità alle Università e alla Ricerca ci sono tre riferimenti normativi utilizzabili in alternativa di seguito riportati:

1) DPR 917/1986 art. 100 comma 2 lettera a) *Oneri di utilità sociale.*

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 **o finalità di**

Politecnico di Milano
Area Amministrativa e Finanziaria

Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano
Tel. 02 2399 2495
Fax 02 2399 2569
www.polimi.it
Partita Iva: 04376620151
Codice fiscale: 80057930150

ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

2) DPR 917/1986 art. 10 comma 1 lettera L –*quater*

Oneri deducibili.

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

l-*quater*) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

3) L. 266/2005 art. 1 comma 353

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'[articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#), aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali

Milano, 28 giugno 2010